

REGOLAMENTO DELL'ATENEO DI PERUGIA SUGLI SPIN OFF

Art. 1 – Principi generali e definizioni di Spin Off, Universitari ed Accademici

1. L'Università degli Studi di Perugia, di seguito indicata come "Università", in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 297/1999 e dal proprio Statuto, favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, di seguito indicati come "Spin Off" aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca dell'Università ovvero lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi.

2. Sono definiti Spin Off Universitari, ai sensi dei successivi artt. 3 e 12, le società di capitali, anche in forma cooperativa, costituende o costituite da meno di cinque anni, aventi lo scopo di cui al primo comma, nelle quali l'Università sia proponente e/o titolare di quote di partecipazione.

3. Sono definiti Spin Off Accademici, ai sensi dei successivi artt. 3 e 12, le società di capitali, anche in forma cooperativa, costituende o costituite da meno di cinque anni, aventi lo scopo di cui al primo comma, di cui siano proponenti i soggetti alle lettere b), c), d) e) del successivo art. 2, comma 1, nelle quali l'Università non abbia alcuna quota di partecipazione.

La partecipazione agli Spin Off Accademici, dei soggetti di cui alla lettera b) del successivo art. 2, comma 1, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 168/2011, può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del *know how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

4. Le modalità di costituzione, la disciplina dei rapporti con l'Università ed il regime delle autorizzazioni del relativo personale sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 2 e ss. del presente Regolamento.

5. L'Università può rendere disponibili agli Spin Off una serie di servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo. La competenza su tali decisioni spetta all'organo decisionale della struttura universitaria ospitante.

Art. 2 – I proponenti e i soci

1. La costituzione di uno Spin Off può essere proposta esclusivamente da:

- A. Università
- B. Professori e ricercatori universitari
- C. Titolari di assegni di ricerca
- D. Dottorandi
- E. Personale tecnico amministrativo

I soggetti di cui alle lettere "B", "C", "D", "E" devono necessariamente appartenere all'Università.

2. Il proponente socio, di cui alle lettere "A", "B", "C", "D", "E" deve partecipare al capitale sociale dello Spin Off e deve impegnarsi a non cedere la propria partecipazione in esso per un periodo di tre anni dalla costituzione della società, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.4 lett. "G".

Il proponente non socio, di cui alle lettere "A" e "B", ai sensi dall'art. 2, comma 2 del D.M. 168/2011, deve partecipare in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale dello Spin Off e deve impegnarsi a non cessare la propria collaborazione con esso per un periodo di tre anni dalla costituzione della società.

La partecipazione dei proponenti al primo triennio di attività dello Spin Off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia dell'Università stessa.

3. I proponenti di cui alla lettera "B" a tempo pieno, nonché quelli di cui alla lettera "E" a tempo pieno o in part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% che propongano l'istituzione di uno Spin Off, possono svolgere, con diritto al mantenimento in servizio, attività a favore dello Spin Off per effetto del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli dal 4 all'8 del presente Regolamento.

4. Oltre ai soci proponenti, di cui ai commi che precedono, possono partecipare al capitale sociale dello Spin Off i titolari di borse di studio, gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione, i laureati, gli specializzati, nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica diversa da quelle qui espressamente indicate.

Art. 3 – Il socio Università

1. Il presente articolo si applica all'ipotesi di Spin Off Universitario in cui l'Università sia titolare di quote sociali per la durata del periodo di incubazione, di cui al successivo art. 12.

2. La percentuale di partecipazione dell'Università nello Spin Off, che potrà derivare anche da conferimento di beni in natura, sarà di norma pari al 10% del capitale sociale, salvo che, ricorrendo motivi di convenienza e opportunità, il Consiglio di Amministrazione dell'Università disponga diversamente.

3. All'Università dovrà essere garantito il diritto di nominare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dello Spin Off. La partecipazione dell'Università nello Spin Off seguirà la disciplina ordinaria prevista dal Codice Civile fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento.

4. Gli atti istitutivi e/o lo Statuto dello Spin Off dovranno prevedere, tra l'altro:

- A. che lo status di Spin Off venga riconosciuto sino allo scadere del periodo di incubazione, così come definito all'art 12 del presente Regolamento;
- B. che, in caso di trasferimento dopo il periodo di incubazione a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin Off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento dei soci;
- C. che la partecipazione dell'Università nello Spin Off sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
- D. che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e non da un Amministratore Unico;
- E. che l'Università possa designare, laddove costituito, almeno un componente del Collegio Sindacale; ove il Collegio Sindacale non sia previsto l'Università potrà ottenere che lo Spin Off nomini un revisore a questa gradito;
- F. la prevenzione di profili di concorrenzialità rispetto alle attività di consulenza e formazione, anche per conto terzi, svolte dall'Ateneo;
- G. che anche nel periodo di incubazione venga riconosciuto all'Università il diritto di recesso in ogni momento per giusta causa, previo congruo preavviso;
- H. i criteri e le modalità di uscita dell'Università dalla compagine sociale dello Spin Off Universitario, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 16, con particolare riferimento all'adeguamento dello status e delle prerogative del personale universitario che partecipa e/o assume cariche nello Spin Off, a fronte del ritiro dell'Università dalla compagine sociale;
- I. che per tutte le eventuali controversie inerenti i rapporti tra società, soci, membri degli organi sociali e l'Università, il foro esclusivamente competente sia quello di Perugia;
- L. che i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello Spin Off o la modifica di previsioni statutarie inserite a salvaguardia della partecipazione dell'Università, senza il preventivo consenso della stessa.

Art. 4 – Partecipazione dei professori e dei ricercatori universitari

1. In deroga all'espresso divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori ed i ricercatori universitari, siano essi a tempo pieno o in part-time, possono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, L. 240/2010, costituire od entrare a far parte della compagine sociale di uno Spin Off ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali e/o operative nel limite temporale di cui al successivo comma 2 del presente articolo, e comunque nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. 168/2011.

2. I professori ed i ricercatori universitari che partecipano allo Spin off, anche come proponenti non soci, possono assumere in tale ambito responsabilità formali e/o operative per un periodo massimo di tre anni, che in caso di costituende società, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di cui al successivo art. 11.4, decorre dalla data di costituzione dell'impresa; in caso di società costituite da meno di cinque anni, decorre dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di cui al successivo art.11.4.

3. I membri del consiglio di amministrazione dell'Università, i professori ed i ricercatori membri di commissioni dell'Università in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico dell'Università ed i direttori dei dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative negli Spin Off ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297. È fatta salva l'ipotesi in cui un direttore di dipartimento dell'Università sia designato dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione di uno Spin Off Universitario, del quale non sia socio o proponente.

4. Fermo restando il rinvio al D.M. succitato, valgono le incompatibilità eventualmente disposte da norme statutarie e/o regolamentari dell'Università.

5. In merito ad eventuali incarichi retribuiti che uno Spin Off volesse conferire in favore di professori o ricercatori, soci o non soci dello Spin Off, a tempo pieno o in part-time si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità ed autorizzazioni di incarichi retribuiti.

Art. 5 – I soci appartenenti al personale tecnico amministrativo

1. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno o in part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% il quale proponga la costituzione di uno Spin Off, ovvero ne entri a far parte, assumendo in tale ambito responsabilità formali e/o operative, purché nel limite temporale di cui al successivo comma 2 del presente articolo, deve previamente acquisire l'autorizzazione della struttura di appartenenza e del Direttore Generale (o, alternativamente, del Direttore Amministrativo). Ove la suddetta autorizzazione non venisse concessa:

- a) è preclusa la possibilità di sottoporre la proposta di costituzione dello Spin Off che preveda le predette responsabilità formali e/o operative;
- b) in caso di Spin Off già costituiti, è comunque preclusa la possibilità che il dipendente le assuma.

2. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno o in part-time con prestazione lavorativa superiore al 50%, che partecipa allo Spin off, può assumere in tale ambito responsabilità formali e/o operative per un periodo massimo di tre anni, che in caso di costituende società, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di cui al successivo art. 11.4, decorre dalla data di costituzione dell'impresa; in caso di società costituite da meno di cinque anni, decorre dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di cui al successivo art.11.4

3. In merito ad eventuali incarichi retribuiti che uno Spin Off volesse conferire in favore di personale tecnico amministrativo - a tempo pieno o in part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% - facente parte della compagine sociale, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità ed autorizzazioni di incarichi retribuiti.

Art. 6 – I soci titolari di assegni di ricerca o di borse di studio

1. Gli assegnisti di ricerca che intendano proporre e/o partecipare ad uno Spin Off e/o che manifestino l'intenzione di svolgere a favore di uno Spin Off attività retribuita o non retribuita, devono preventivamente acquisire il parere scritto del Responsabile Scientifico e, una volta ottenutolo, l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.

2. I titolari di borse di studio che intendano partecipare ad uno Spin Off e/o che manifestino l'intenzione di svolgere a favore dello Spin Off attività retribuita o non retribuita, devono preventivamente acquisire il parere scritto del Responsabile Scientifico e, una volta ottenutolo,

l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.

Art. 7 – I soci dottorandi

1. I dottorandi di ricerca che intendano proporre e/o partecipare ad uno Spin Off e/o che manifestino l'intenzione di svolgere a favore di uno Spin Off attività retribuita o non retribuita, devono preventivamente acquisire il parere scritto del Responsabile Scientifico e, una volta ottenutolo, l'autorizzazione del Collegio dei Docenti del dottorato. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.

Art. 8 – I soci allievi delle scuole di specializzazione

1. Gli allievi delle scuole di specializzazione che intendano partecipare ad uno Spin Off e/o che manifestino l'intenzione di svolgere a favore di uno Spin Off attività retribuita o non retribuita - purché al di fuori degli impegni formativi e purché l'attività non riguardi prestazioni sanitarie - devono preventivamente acquisire il parere scritto del Consiglio della Scuola. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.

Art. 9 – Concorrenza e conflitto d'interessi

1. È fatto espresso divieto agli Spin off di operare in concorrenza con le attività istituzionali dell'Università, fatto salvo quanto analiticamente descritto nella proposta di istituzione autorizzata dall'Università stessa.

2. È fatto espresso divieto ai soci degli Spin Off e ai soggetti che comunque svolgano attività in loro favore, di erogare direttamente o indirettamente attività di consulenza e/o ricerca a favore di enti pubblici o di soggetti privati nel caso in cui tali attività siano già svolte dai predetti soggetti nell'esecuzione delle proprie mansioni.

3. Agli amministratori degli Spin Off ed ai soci è fatto divieto di utilizzare, a vantaggio della propria persona e/o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi in occasione della posizione rivestita in ambito universitario.

4. Lo svolgimento dell'attività a favore di uno Spin Off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dello Spin Off divenisse incompatibile con i compiti didattici e/o di ricerca, i soggetti di cui all'art. 2 lett. "B", sia soci che non soci devono immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo Spin Off.

5. È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa allo Spin Off di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello Spin Off interessato.

6. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Art. 10 - Commissione Spin Off

1. La Commissione Spin Off è nominata dal Rettore e così composta:

- A. Rettore (membro fisso);
- B. delegato del Rettore al trasferimento tecnologico (membro fisso);
- C. un membro esperto nel settore di attività di interesse dello Spin Off costituito o costituendo, individuato tra i dipendenti dell'Università oppure tra quelli di altre università

- italiane, secondo il principio di reciprocità (membro variabile);
- D. due membri scelti tra il personale docente dell'Università (membri fissi).

2. La Commissione Spin off è incaricata di operare l'approfondita disamina delle proposte di istituzione degli Spin Off, valutando, in particolare:

- A. il valore scientifico della proposta di Spin Off ed il suo legame con i risultati delle ricerche condotte nell'Università;
- B. l'innovatività del progetto, del prodotto o del servizio che lo Spin Off si propone di offrire;
- C. l'interesse e la fattibilità del progetto derivante da un'analisi concreta e da un esame circa le prospettive di sostenibilità economica sulla base di un adeguato e realizzabile *business plan*;
- D. l'adeguatezza del capitale sociale agli obiettivi dell'impresa;
- E. l'opportunità o meno che vi partecipi l'Università, e per quale quota;
- F. la composizione del gruppo proponente e delle eventuali partnership esterne;
- G. la presenza di tutte le autorizzazioni e i requisiti richiesti dal presente Regolamento o dalla legge in capo ai proponenti ed ai soci;
- H. la compatibilità del progetto con la finalità istituzionale dell'Università nel caso di Spin Off partecipati dall'Università;
- I. i profili di potenziale concorrenzialità dell'iniziativa con le attività istituzionali dell'Università;
- J. gli eventuali oneri a carico dell'Università ed ogni altro elemento connesso od utile.

3. La Commissione Spin Off è altresì incaricata:

- A. di verificare la regolarità della documentazione di cui al successivo art. 13;
- B. di vigilare sul rispetto del presente Regolamento;
- C. di monitorare annualmente l'attività svolta da ciascuno Spin Off, anche esaminando le relazioni che devono essere fornite dalle società secondo lo schema di cui all'All. 5 e di quella redatta dal consigliere di amministrazione nominato dall'Università negli Spin Off Universitari;
- D. di verificare l'attuazione dei progetti descritti nella domanda di istituzione e di riferire, se ritenuto opportuno, le proprie valutazioni in merito al Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- E. di valutare le richieste di proroga del periodo di incubazione presentate dalla Spin off ai sensi del successivo art. 12;
- F. di proporre al Consiglio di Amministrazione, qualora risultino mutati i presupposti che hanno permesso l'istituzione dello Spin off, o risulti che l'attività dello Spin off si ponga in concorrenza e/o conflitto di interesse con quella dell'Università, l'anticipata cessazione dello *status* di Spin off e/o l'uscita dello Spin off dalle strutture universitarie, stabilendone condizioni e termini.

4. La Commissione Spin Off può invitare ai propri lavori esperti in settori specifici, anche esterni all'Università, ed avvalersi della collaborazione del personale e delle strutture dell'Università.

5. Ove l'esito della valutazione della domanda di istituzione dello Spin Off da parte della Commissione Spin Off sia positivo, l'ufficio preposto porterà la proposta di istituzione all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'Università; in caso contrario, ne darà comunicazione ai proponenti ed a tutte le strutture interpellate nella procedura.

6. La Commissione Spin Off si riunisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, per la programmazione delle attività e la valutazione delle proposte di istituzione pervenute sulla base delle linee di indirizzo politico definite dagli organi di governo dell'Università.

7. La Commissione Spin Off resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rinominati senza limite.

8. La Commissione Spin Off esercita le sue funzioni anche nel caso in cui uno o più membri siano assenti o dimissionari, purché la maggioranza dei componenti sia presente e si provveda entro 3 mesi dalla notizia delle avvenute dimissioni alla sostituzione dei membri cessati.

Art. 11 - Procedura di istituzione dello spin off

1. La "Proposta di istituzione dello Spin Off Universitario/Accademico" (secondo il modello di cui all'All. 1) viene inoltrata all'ufficio preposto dell'Università. Tale ufficio è incaricato di verificare preliminarmente la presenza dei requisiti e delle autorizzazioni previste dagli artt. da 4 a 8 del presente Regolamento.

L'ufficio è incaricato altresì di sottoporre la proposta di istituzione, debitamente compilata e corredata dalle autorizzazioni e pareri eventualmente necessari, all'attenzione della Commissione Spin Off.

3. In caso di richiesta di utilizzo di locali ed attrezzature universitarie, nella proposta di istituzione sarà necessario acquisire il parere vincolante dell'organo decisionale della struttura ospitante.

4. Ove la valutazione della Commissione Spin Off sia positiva, la proposta di istituzione, unitamente all'istruttoria connessa, è sottoposta, per l'approvazione a maggioranza dei suoi membri, al Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole del Senato Accademico.

5. In caso di Spin Off Universitario, il Consiglio di Amministrazione dell'Università deve altresì deliberare in ordine alla quota di capitale sociale che l'Università dovrà sottoscrivere e designare il rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione dello Spin Off, previa acquisizione di parere positivo sulla compatibilità da parte dell'ufficio ripartizione del personale. Il rappresentante sarà tenuto ad accettare espressamente l'incarico e a riferire almeno una volta all'anno sull'attività dello Spin Off al Consiglio di Amministrazione dell'Università ed alla Commissione Spin Off, ai sensi del precedente art. 10.3 lett. "C".

Art. 12 – Incubazione

1. Il periodo di incubazione ed il conseguente *status* di Spin Off ammesso ai servizi di incubazione è riconosciuto: per le costituende società, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di cui all'art. 11.4, a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa; per le società costituite da meno di cinque anni, a decorrere dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di cui all'art. 11.4.

2. Sia la partecipazione dell'Università al capitale dello Spin off Universitario, sia lo *status* di Spin off, sono deliberati per un periodo non eccedente i tre anni e sono comunque subordinati al permanere delle condizioni che le hanno rese inizialmente ammissibili.

3. Le costituende società dovranno costituirsi entro 60 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, pena la decadenza di tutte le autorizzazioni rilasciate dal medesimo Organo e del conseguente *status* di Spin off.

4. Alla scadenza del primo periodo di incubazione, a seguito di richiesta del Legale rappresentante dello Spin off, la Commissione Spin off effettua un controllo formale di verifica del rispetto di quanto dichiarato all'atto della richiesta di istituzione dello Spin off e dell'efficacia operativa dello stesso e può proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Università di confermare alla società lo *status* di Spin off, per un ulteriore periodo determinato non superiore a due anni.

5. Alla scadenza del secondo periodo di incubazione, a seguito di richiesta del Legale rappresentante dello Spin off, la Commissione Spin off effettua un controllo formale di verifica dei seguenti elementi:

- crescita del fatturato quale indicatore della crescente efficacia operativa dello spin off,
- crescita dell'efficienza operativa dello spin off misurata in termini di return on sales (ROS) ovvero di margine operativo lordo (EBITDA),
- accrescimento delle capacità dello spin off di attrarre e generare autonomamente risorse finanziarie,
- capacità dello spin off di erogare borse di dottorato e/o assegni di ricerca per l'Ateneo,
- capacità di assumere laureati e/o dottori di ricerca dell'Ateneo,
- positivi ritorni da progetti regionali, nazionali e internazionali ottenuti dallo spin off

e può proporre al Consiglio di Amministrazione di confermare alla società lo *status* di Spin off, per un ulteriore periodo determinato non superiore a due anni.

6. In caso di utilizzo di locali ed attrezzature universitarie da parte di uno Spin Off, gli eventuali rapporti tra questo e l'Università saranno regolati, oltre che dal presente Regolamento, anche dall'apposita Convenzione Quadro (di cui all'All. 2) approvata dall'organo decisionale della struttura ospitante e controfirmata dal responsabile della struttura stessa. La Convenzione Quadro dovrà prevedere, a carico dello Spin Off, la copertura assicurativa per danni a persone e cose e dovrà essere sottoscritta: per le costituende società, entro e non oltre 30 giorni dalla data di costituzione dello Spin Off; per le società costituite da meno di cinque anni, entro e non oltre 30 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

7. Al termine del periodo di incubazione, cesserà l'efficacia di tutte le autorizzazioni e nomine di cui ai precedenti artt. da 4 a 8, fatta eccezione per i rappresentanti dell'Università nel Consiglio di Amministrazione degli Spin Off Universitari, che resteranno in carica per un massimo di un ulteriore anno, entro il quale l'Università concluderà le proprie valutazioni in merito all'eventuale permanenza all'interno della compagine sociale.

Art. 13 – Obblighi dello Spin Off

1. Lo Spin Off è tenuto ad inviare all'ufficio preposto dell'Università copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della eventuale Convenzione sottoscritta.

2. Tutti gli Spin Off sono tenuti annualmente - entro i termini che verranno indicati dall'ufficio preposto dell'Università - ad inviare, all'Ufficio preposto dall'Università, entro i termini da questo indicati, copia del bilancio dell'ultimo esercizio.

3. Nell'ipotesi di Spin Off Universitario, è altresì previsto l'obbligo per la società di inviare ogni anno all'ufficio amministrativo preposto dell'Università, i dati richiesti dalla legge ed inerenti le comunicazioni obbligatorie al Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione (Dipartimento per la Funzione Pubblica), entro i termini che verranno indicati dall'ufficio.

4. Inoltre, lo Spin Off è tenuto a trasmettere all'ufficio preposto dell'Università, durante il periodo di incubazione:

- A. entro il 30 aprile di ogni anno, i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciuti al personale universitario che partecipa a qualunque titolo allo Spin Off, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo Spin Off, in accordo con quanto stabilito dal D.M. 168/2011, art. 5, comma 2;
- B. entro il 31 luglio di ogni anno, copia di eventuali atti negoziali stipulati dallo Spin Off;
- C. entro il 31 luglio di ogni anno una relazione delle attività (sulla base del modello di cui all'All. 5);
- D. entro il 31 luglio di ogni anno, copia dei verbali delle assemblee, ordinarie e straordinarie, e dei consigli di amministrazione.

5. In caso di mancata ricezione della documentazione di cui ai precedenti commi, entro i termini previsti, l'ufficio preposto dall'Università sottoporà l'inadempienza alla Commissione Spin Off la quale proporrà agli organi dell'Università ritenuti opportuni l'assunzione delle opportune deliberazioni.

Art. 14 - Utilizzo dei marchi dell'Università

1. Agli Spin Off Universitari può essere concessa, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, la licenza non esclusiva del marchio istituzionale dell'Università degli Studi di Perugia, all'esclusivo fine di rappresentare il rapporto di derivazione universitaria dello Spin Off. L'utilizzazione del marchio è quindi consentita nei limiti in cui esso serva all'identificazione dell'origine dell'impresa e, pertanto, è fatto obbligo allo Spin Off Universitario di riportare sempre in calce al marchio la seguente dicitura: *"Il marchio dell'Università degli Studi di Perugia testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società spin-off; pertanto, quanto contrassegnato con il*

logo non è direttamente ascrivibile all'Università stessa".

Ove il Consiglio di Amministrazione dell'Università conceda il suddetto uso, la relativa licenza verrà disciplinata sulla base di un apposito contratto (redatto conformemente al modello di cui all'All. 3), della durata massima di tre anni, eventualmente prorogabile, in accordo con quanto stabilito agli artt. 12 e 16 del presente Regolamento.

2. Agli Spin Off Accademici può essere concessa dal Consiglio di Amministrazione dell'Università la licenza non esclusiva del marchio "*Spin Off dell'Università degli Studi di Perugia*" sulla base di un apposito contratto (redatto sulla base del modello di cui all'All. 4), della durata iniziale di tre anni, che, per le costituenti società, decorrono dalla data di costituzione dello Spin Off, mentre per le società costituite da meno di cinque anni, decorrono dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, eventualmente prorogabile, in accordo con quanto stabilito al precedente art. 12.

3. Decorso il primo triennio di licenza, il marchio istituzionale dell'Università, ovvero il marchio "Spin Off", associati alla espressa dicitura aggiuntiva "*Società nata come Spin off*", gli Spin off saranno tenuti ad utilizzare detti marchi previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne disciplini l'utilizzo e gli oneri a carico della società, da corrispondere all'Università, secondo un canone annuo calcolato sulla base di aliquote regressive, da applicarsi al fatturato indicato dalla società nel bilancio di esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della riscossione (come da tabella sotto indicata):

FASCIA	Valore fatturato	Percentuale per il calcolo del canone annuo
I	> 5.000.000,00 €	€ 10.500,00 + 0,15% sulla quota eccedente 5.000.000,00
II	> 1.000.000,00 € e < o = 5.000.000,00	€ 2.500,00 + 0,20% sulla quota eccedente 1.000.000,00
III	< o = 1.000.000,00 €	0,25%

Art. 15 - Diritti di proprietà intellettuale ed industriale

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, la proprietà intellettuale ed industriale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin Off dopo la sua costituzione appartiene allo Spin Off.

2. Spetta tuttavia all'Università, fintantoché permane lo *status* di Spin Off ai sensi del precedente articolo 12, un diritto di licenza d'uso gratuita, mondiale e irrevocabile, senza diritto di sub licenza, per scopi di studio, pubblicazione, ricerca interna e didattica, sulle privative registrate dallo Spin Off a tutela dei risultati di cui al comma 1, fatto salvo il caso in cui l'accesso alle conoscenze dello Spin Off possa comportare la rivelazione di informazioni aziendali riservate.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora:

- a) i risultati della ricerca siano stati anche solo in parte generati in ambito universitario in epoca antecedente alla costituzione dello Spin Off;
- b) i risultati della ricerca siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni tra lo Spin Off e le strutture dell'Università;
- c) i risultati della ricerca oggetto di privativa siano stati conseguiti dal "Personale" dell'Università - come definito nel Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale (di cui al D.R. n. 2263/2024 e ss.mm.ii.) - a tempo pieno nel ruolo di socio o proponente non socio di una società Spin Off e fintantoché permane lo *status* di Spin Off.

Nelle ipotesi di cui sopra, fatta salva diversa disposizione prevista dalla normativa o dal

Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale, la proprietà dei risultati sarà soggetta a contitolarità tra Università e Spin Off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi da stipulare di volta in volta fra le parti.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, lett. c), il regime di contitolarità troverà applicazione anche con riferimento ai risultati della ricerca generati dalla Spin Off nel corso dei 12 mesi successivi alla data di cessazione dello *status* di Spin Off.

5. I diritti di proprietà sui risultati della ricerca, tutelati o non tutelati, appartenenti all'Università, potranno essere messi a disposizione dello Spin Off sulla base di apposito contratto di cessione o di licenza, a fronte di una specifica proposta economica dello Spin Off. Fermo restando quanto indicato al successivo comma 6, il Consiglio di Amministrazione dell'Università può decidere di concedere allo Spin Off diritti di prelazione sulla proprietà intellettuale ed industriale generata presso l'Università.

6. Conformemente a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale, se l'Università è titolare di una privativa di cui risulta autore/inventore il Personale dell'Università nel ruolo di socio o proponente non socio di uno Spin Off accreditato presso l'Università, la cessione o la licenza della privativa viene offerta prioritariamente allo Spin off.

Art. 16 – Uscita dell'Università dallo Spin Off Universitario

1. La partecipazione dell'Università allo Spin Off Universitario non eccede, di norma, i tre anni, in accordo con quanto disposto al precedente art. 12; il Consiglio di Amministrazione dell'Università, entro l'anno che precede la scadenza del periodo di incubazione, è tenuto ad avviare la valutazione circa l'opportunità di mantenere la partecipazione nello Spin Off Universitario. Tale valutazione dovrà concludersi entro 12 mesi dall'avvio della valutazione.

2. Salvo diverso avviso del Consiglio di Amministrazione dell'Università ai sensi del comma precedente, allo scadere della fase di incubazione, la partecipazione detenuta dall'Università verrà rimborsata ad un valore comunque non inferiore a quello nominale e tenendo conto dei criteri ordinari di cui all'art. 2473 comma 3 c.c. e pertanto anche dell'avviamento conseguito dallo Spin Off medesimo.

3. Resta inteso che decorso il periodo di incubazione (fatto salvo quanto disposto dall'art. 3.4 lett. "G"), il Consiglio di Amministrazione dell'Università potrà decidere:

- A. di cedere la propria partecipazione nello Spin Off universitario a terzi, fatto salvo il diritto di prelazione;
- B. di esercitare il diritto di recesso.

Tale valutazione verrà effettuata considerando l'esigenza dell'Università di valorizzare il contributo comunque fornito allo Spin Off con le prospettive di sviluppo del medesimo.

Art. 17 – Disposizioni finali e transitorie

1. Gli atti istitutivi e/o lo statuto degli Spin Off Accademici dovranno prevedere quanto disposto dall'art 3, comma 4, lettera A), relativamente al riconoscimento dello *status* di Spin Off dell'Università degli Studi di Perugia.

Nel caso in cui lo Spin off Accademico sia costituito nella forma della Srl semplificata, dovendo quest'ultima ricorrere all'utilizzo del "modello standard" di statuto, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, non passibile di modifiche e/o integrazioni, il/i Proponente/i e il Legale Rappresentante della società, per nome e conto della società stessa, sottoscrivono, al momento dell'avvio del periodo di incubazione di cui al precedente art. 12, apposita dichiarazione nella quale si impegnano all'accettazione di quanto disposto dall'art 3, comma 4, lettera A), relativamente al riconoscimento dello *status* di Spin Off dell'Università degli Studi di Perugia.

2. Gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli Spin Off già costituiti, i quali devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall'approvazione delle modifiche apportate rispetto alla stesura precedente.

Nello stesso termine dovranno essere riesaminate ed eventualmente regolarizzate, in aderenza alle previsioni del presente regolamento, anche le autorizzazioni del personale universitario partecipante agli Spin Off in essere.



PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UNO SPIN-OFF UNIVERSITARIO/ACCADEMICO

*Alla Commissione spin-off dell'Università
degli Studi di Perugia
c/o Area per la Progettazione,
Valorizzazione e Valutazione della Ricerca
Via F. Innamorati, 6 - 06123 Perugia*

Il/I Proponente/i Prof./Dr _____ in qualità di SOCIO/NON SOCIO, ai sensi
del D.M. 168/2011, art 2, comma 2, afferente/i-operante/i presso il Dipartimento di
_____ della/e Facoltà ovvero Struttura di Raccordo (istituita
ex art. 2 comma 2 lettera c. della L. n. 240/2010) di _____

CHIEDE/ONO

di poter attivare uno *Spin-off* (indicare la tipologia di spin off proposta inserendo una croce nel quadrato)

- ☐ **UNIVERSITARIO**, ex art. 1 co 2 e art. 3 del Regolamento di Ateneo sugli spin off
- ☐ **ACCADEMICO**, ex art. 1 co 3 del Regolamento di Ateneo sugli spin off

avente le seguenti caratteristiche:

1. Denominazione sociale:.....

2. Forma giuridica¹:.....

3. Capitale sociale:.....

4. Oggetto sociale:

5. Compagine sociale²:

PERSONE FISICHE:

	Cognome	Nome	Qualifica	Quota di capitale sociale (euro)	Percentuale rispetto al capitale sociale
1.					

¹ Indicare il tipo di società che si intende costituire: es. srl, spa...

² Inserire i dati del/i proponente/i e dei partecipanti.

2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE:

	Denominazione	Sede	Quota di capitale sociale (euro)	Percentuale rispetto al capitale sociale
1.				
2.				
3.				

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE:

	Denominazione	Sede	Quota di capitale sociale (euro)	Percentuale rispetto al capitale sociale
1.				
2.				
3.				

*Se socio partecipante è un dipendente appartenente al ruolo del personale tecnico- amministrativo e/o un assegnista di ricerca e/o un titolare di borse di studio e/o un dottorando di ricerca, **allegare** al presente modello la seguente documentazione:*

- a.** autorizzazione della Struttura di appartenenza e del Direttore Generale (o del Direttore Amministrativo) (in caso di dipendente appartenente al ruolo del personale tecnico – amministrativo);
- b.** parere scritto del Responsabile Scientifico e autorizzazione del Consiglio di Dipartimento (in caso di un assegnista di ricerca e/o titolare di borse di studio);
- c.** parere scritto del Responsabile Scientifico e autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato (in caso di dottorando di ricerca).
- d.** Eventuali autorizzazioni che venissero ulteriormente prescritte dalle normative.

6.

☐ **Il/I Proponente/i chiede/ono l'utilizzo di spazi e/o attrezzature dell'Università ex art. 1 comma 5 e art. 11 comma 3 del Regolamento di Ateneo sugli spin off, secondo quanto disposto dalla Convenzione-Quadro (di cui all'art. 12 ed all'Allegato 2 del suddetto Regolamento), da stipulare con la struttura interessata entro 30 giorni dalla Costituzione della Società.**

7. Breve descrizione delle attività professionali, scientifiche e dei "curricula" di tutti i proponenti o partecipanti:

(i curricula possono anche essere allegati).

8. Indicare:

a) i Locali dell'Ateneo presso i quali la società spin-off intende svolgere la propria attività (se ed ove ne è richiesto ed autorizzato l'uso):

LOCALI uso laboratorio o uso laboratorio assimilabile ad ufficio	c/o Dipartimento, Centro, Facoltà/Strutture di Raccordo, ecc.	Metri quadrati	Durata	Uso Promiscuo (% di utilizzo annuo)*

**indicare la % di utilizzo annuo concordata con il responsabile della struttura ospitante, così come verrà riportato nella Convenzione-Quadro di cui all'Allegato 2 al Regolamento sugli Spin Off*

b) i Locali, non di proprietà dell'Ateneo, presso i quali la società spin-off intende svolgere la propria attività (campo da compilare sempre obbligatoriamente):

SEDE legale e/o SEDE operativa	VIA	CITTA'

c) le Attrezzature dell'Ateneo che la società intende utilizzare (se ed ove ne sia stato richiesto ed autorizzato l'uso):

Attrezzature	c/o Dipartimento, Centro, Facoltà/Struttura di raccordo, ecc	Durata	Uso promiscuo (% di utilizzo annuo)*

**indicare la % di utilizzo annuo concordata con il responsabile della struttura ospitante, così come verrà riportato nella Convenzione-Quadro di cui all'Allegato 2 al Regolamento sugli Spin Off*

d) il Personale universitario che la società intende utilizzare (se ed ove ve ne sia stata la richiesta e sia stata concessa l'autorizzazione):

Personale	c/o Dipartimento, Centro, Facoltà/Struttura di Raccordo, ecc	qualifica	Durata	Ammontare della retribuzione prevista

N.B. in riferimento al punto 8 lett. a) c) e d) **allegare** alla domanda la delibera della Struttura (es. Consiglio di Dipartimento ecc) che ha espresso parere favorevole alla concessione in uso dei locali e/o delle attrezzature e/o del personale.

9. (inserire una croce nel quadrato in caso di Spin off Universitario)

☐ **Nell'ipotesi di partecipazione dell'Università ex art. 3 del Regolamento di Ateneo sugli Spin Off, si chiede l'autorizzazione all'utilizzo del MARCHIO dell'Università.**

10. Descrizione del progetto imprenditoriale.

Per lo sviluppo del progetto imprenditoriale si propone di compilare i seguenti campi, che dovranno comunque essere trattati anche in caso di stesura di Business Plan.

A) Descrizione degli obiettivi e dei prodotti, processi e/o servizi oggetto della nuova attività di impresa
.....

B) Prospettive economiche e mercato di riferimento (ad esempio dimensioni mercato, segmenti target, tassi di sviluppo, concorrenti, canali distributivi, politiche di prezzo, ecc.)
.....

C) Carattere innovativo del progetto: elementi distintivi rispetto ai prodotti/servizi già disponibili e ai concorrenti attuali e potenziali
.....

D) Obiettivi a regime (mercati serviti, gamma di prodotti/servizi, quote di mercato, fatturato, ecc.)
.....

E) Fasi e tempi per l'avvio/sviluppo dell'idea imprenditoriale, obiettivi intermedi.
.....

F) Elementi di criticità (tecnica, economico-finanziaria, partner, competitiva, risorse, ecc.).
.....

11. Qualità tecnologiche e scientifiche caratterizzanti il progetto

A) Tecnologie di prodotto.
.....

B) Tecnologie di processo.
.....

C) Tecnologia di servizio.
.....

D) Disponibilità di brevetti propri o altrui e di altre competenze tecnologiche uniche.

E) Collegamenti con l'attività istituzionale de

A) Tipologia di competenza necessario

.....

.....

.....

.....

.....

Nome e Cognome	Professore/ Ricercatore	Descrizione del ruolo nello Spin off	Mansioni	Impegno richiesto presunto (ore uomo/anno)

13. Piano economico-finanziario (primi c

[illegible]

15. Prospetto dei Finanziamenti e contributi (oltre le quote di capitale iniziale sottoscritte dai soci) (primi cinque anni).

Soggetto finanziatore	Natura del soggetto finanziatore ³	Importo ⁴	Natura del finanziamento ⁵	Anno	Note ⁶

I punti dal 10) al 15) possono essere sostituiti dalla presentazione del **Business Plan** della nuova iniziativa, purché questo sviluppi tutti gli aspetti indicati nei campi di ciascuno dei punti suddetti.

16. Altre informazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell'iniziativa imprenditoriale.

Eventuali ulteriori informazioni che il/i proponente/i ha/hanno ritenuto non coerenti con i punti precedenti, ma ugualmente rilevanti al fine della comprensione e della valutazione dell'iniziativa imprenditoriale proposta.

.....

Si allega, inoltre, la dichiarazione di impegno (doc. 1) al rispetto degli obblighi nascenti dal Regolamento sugli Spin Off dell'Università degli studi di Perugia.

Perugia,

Firma del/i Proponente/i

³ Privato, società di *venture capital*, banca, ente pubblico, ecc.

⁴ Se apporto in natura, indicare la valutazione in termini monetari.

⁵ Capitale di rischio, credito a b/t, a l/t, sovvenzione a fondo perduto, ecc.

⁶ Se in natura, specificare il tipo di apporto.

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA SOCIETA' SPIN OFF
(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli Spin off)**

I/il sottoscritto/i

_____, nato a _____, il __/__/____,
_____, nato a _____, il __/__/____,

in qualità di proponente/i del progetto, **si impegna/no** sin d'ora ad osservare *in toto* il Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli Spin off, ed in particolare ad ottemperare a tutto quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a) e dall'art. 13 "Obblighi delle società costituita", di seguito riportati testualmente.

Art 3, comma 4, lettera a)

[..] *gli atti istitutivi e/o lo Statuto dello Spin Off dovranno prevedere, tra l'altro:*

- I. che lo status di Spin off verrà riconosciuto sino allo scadere del periodo di incubazione, così come definito all'art 12 del presente Regolamento;*

Art 13

- 1. Lo Spin Off è tenuto ad inviare all'ufficio preposto dell'Università copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della eventuale Convenzione sottoscritta.*
- 2. Tutti gli Spin Off sono tenuti annualmente - entro i termini che verranno indicati dall'ufficio preposto dell'Università - ad inviare, all'Ufficio preposto dall'Università, entro i termini da questo indicati, copia del bilancio dell'ultimo esercizio.*
- 3. Nell'ipotesi di Spin Off Universitario, è altresì previsto l'obbligo per la società di inviare ogni anno all'ufficio amministrativo preposto dell'Università, i dati richiesti dalla legge ed inerenti le comunicazioni obbligatorie al Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione (Dipartimento per la Funzione Pubblica), entro i termini che verranno indicati dall'ufficio.*
- 4. Inoltre, lo Spin Off è tenuto a trasmettere all'ufficio preposto dell'Università, durante il periodo di incubazione:*
 - A. entro il 30 aprile di ogni anno, i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciuti al personale universitario che partecipa a qualunque titolo allo Spin Off, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo Spin Off, in accordo con quanto stabilito dal D.M. 168/2011, art. 5, comma 2;*
 - B. entro il 31 luglio, di ogni anno copia di eventuali atti negoziali stipulati dallo Spin Off;*
 - C. entro il 31 luglio, di ogni anno una relazione delle attività (sulla base del modello di cui all'All. 5);*
 - D. entro il 31 luglio, di ogni anno copia dei verbali delle assemblee, ordinarie e straordinarie, e dei consigli di amministrazione.*
- 5. In caso di mancata ricezione della documentazione di cui ai precedenti commi, entro i termini previsti, l'ufficio preposto dall'Università sottoporà l'inadempienza alla Commissione Spin Off la quale proporrà agli organi dell'Università ritenuti opportuni l'assunzione delle opportune deliberazioni.*

Perugia,

Firma/e del/i Proponente/i

Allegato 2 al Nuovo Regolamento Spin off

CONVENZIONE-QUADRO

ex art. 12 del Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin-off

*(si tratta di uno schema tipo da intendersi quale modello -
in carattere corsivo sono riportati commenti, note esplicative e richiami; sono evidenziate in grassetto le
alternative tra cui occorre effettuare una scelta)*

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

con la presente scrittura privata redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge

tra

(Eliminare la soluzione non pertinente)

l'Università degli studi di Perugia, con sede in Perugia - 06123, P.zza dell'Università 1, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore, _____, nato a _____, il __/__/____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con delibera del _____ in data _____ (C.F.: 00448820548)

(se il contratto vede come parte l'amministrazione centrale)

o

Il Dipartimento / Centro/ Polo scientifico e didattico di Terni ecc., con sede in _____, in persona del legale rappresentante p.t. _____, nato a _____, il __/__/____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con delibera del _____ assunta in data _____, (C.F.: _____)

(se il contratto vede come parte un Dipartimento, un Centro, il Polo ecc.)

di seguito denominato "Struttura ospitante",

e

la **Società Spin off** _____ con sede legale in _____, in persona del legale rappresentante p.t. _____, nato a _____, il __/__/____, di seguito denominata "Società", (P.I.: _____)

PREMESSO

(Barrare la soluzione prescelta)

☐ che la Società costituisce uno spin-off Universitario ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin-off, nel quale l'Ateneo Perugino è titolare di una quota di partecipazione del capitale sociale;

o

☐ che la Società costituisce uno spin-off Accademico ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin-off, nel quale l'Ateneo Perugino non è titolare di quote di partecipazione;

- Visto l'art. 1, comma 5, del Regolamento citato ai sensi del quale *"L'Università può rendere disponibili agli Spin off una serie di servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo. La competenza su tali decisioni spetta all'organo decisionale della struttura universitaria ospitante"*;
- Visto, altresì, l'art. 12, intitolato "Incubazione", ai sensi del quale *"In caso di utilizzo di locali ed attrezzature universitarie da parte di uno Spin off, gli eventuali rapporti tra questo e l'Università saranno regolati oltre che dal presente Regolamento, anche dall'apposita Convenzione Quadro (di cui all'All. 2) approvata dall'organo decisionale della struttura ospitante e controfirmata dal*

responsabile della struttura stessa. La Convenzione Quadro dovrà prevedere, a carico dello Spin off, la copertura assicurativa per danni a persone e cose e dovrà essere sottoscritta: per le costituenti società, entro e non oltre 30 giorni dalla data di costituzione dello Spin Off; per le società costituite da meno di cinque anni, entro e non oltre 30 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università";

- Considerato l'interesse per l'Ateneo a sostenere tale iniziativa nella fase di *start-up*, ospitando presso le proprie strutture imprese spin-off in grado di incrementare le sinergie tra l'Università e il mondo imprenditoriale, al fine di perseguire il trasferimento dei risultati della ricerca e lo sfruttamento delle conoscenze a vantaggio dello sviluppo economico e del territorio;
- Vista la delibera del Consiglio della Struttura ospitante assunta in data ___/___/___ con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla concessione d'uso dei locali e/o delle attrezzature richiesti dalla Società ed è stato approvato il relativo schema di Convenzione, redatto conformemente alla Convenzione – quadro;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data ___/___/___ con cui è stato approvato il progetto di istituzione dello spin-off;
- Preso atto che la Società è stata costituita in data ___/___/___;

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art.1 – PRINCIPI GENERALI

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

1. Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione dell'uso, da parte della Società, degli spazi **ad esclusivo uso laboratorio** e delle attrezzature concessi dalla struttura ospitante, di cui all'**allegato n.1**, necessari per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto della Società.

2. L'utilizzo di laboratori e strutture, cui sono attribuite funzioni certificative o di analoga rilevanza, non legittima la Società all'esercizio di tali attribuzioni.

Resta inteso che **è fatto divieto alla Società di adibire gli spazi della struttura ospitante ad uso ufficio e/o quale sede legale.**

Art. 3 - OBBLIGHI DELLA STRUTTURA OSPITANTE

1. La Struttura ospitante si impegna a:
 - a. autorizzare la Società - compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e/o di ricerca - e per le finalità indicate all'art. 2, all'utilizzo degli spazi e/o attrezzature e a regolamentarne tempi e modalità d'uso secondo quanto indicato nell'**allegato n.1** alla presente Convenzione, alle condizioni economiche di cui agli artt. 5 e 6;
 - b. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messi a disposizione della Società, eventualmente concordando una partecipazione alle spese da parte della Società stessa;
Restano a carico della Struttura ospitante gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi impianti;
 - c. permettere l'utilizzo delle strutture al personale della Società, di cui all'**allegato n.3**, con le stesse regole vigenti per il personale universitario.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1. La Società si impegna ad utilizzare e conservare con diligenza i beni immobili e mobili e le pertinenze concessi in uso alla stessa dalla presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività della Società, ed a restituire gli stessi alla scadenza della Convenzione in stato di buona conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura ed a provvedere al rimborso di eventuali spese per riparazioni conseguenti a danni arrecati con l'utilizzazione non corretta dei beni.

2. La Società, qualora ravvisasse per la realizzazione degli scopi dello spin-off, l'esigenza di apportare, a proprio carico, migliorie, anche di tipo impiantistico alle strutture e/o alle attrezzature concesse in uso alla stessa, deve presentare al responsabile della Struttura ospitante la relativa richiesta, corredata da un progetto di massima o studio di fattibilità o dal progetto esecutivo, se richiesto dall'Ateneo, elaborato da professionisti qualificati.

Il responsabile della Struttura ospitante - a seguito di opportune valutazioni in relazione anche alle attività ed agli obiettivi della struttura stessa e previa verifica tecnica ed approvazione degli interventi da parte degli Uffici Tecnici dell'Ateneo, qualora si tratti di lavori su strutture edilizie o su impianti tecnologici installati ovvero comportanti la necessità di incrementare i fabbisogni energetici - dovrà rilasciare apposita autorizzazione scritta.

La Società è, in tal caso, responsabile della realizzazione dei suddetti interventi, dei quali sopporterà integralmente i costi, ed è tenuta:

- prima della loro esecuzione, all'acquisizione delle autorizzazioni eventualmente occorrenti da parte degli enti territoriali competenti;
- a conclusione dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti e dei materiali impiegati, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

Compete al responsabile della Struttura ospitante ogni potere di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei lavori preventivamente autorizzati.

Le migliorie tecnico-impiantistiche realizzate dalla Società, alla scadenza della Convenzione, rimarranno nel patrimonio dell'Ateneo, senza alcun onere a carico dello stesso.

Qualora la Società ritenga opportuno acquistare ed installare presso la Struttura ospitante nuove strumentazioni dovrà ricevere il preventivo consenso del responsabile della struttura ed ove ciò comporti la necessità di incrementare i fabbisogni energetici, dovrà, altresì, acquisire obbligatoriamente il parere dell'Ufficio Tecnico. Nel caso in cui il personale universitario afferente alla struttura ospitante ravvisasse la necessità di utilizzare le suddette strumentazioni, dovrà avanzare formale richieste scritta al Consiglio di Amministrazione dello Spin off, il quale delibererà in merito.

3. La Società si impegna, altresì, a:

- a. Corrispondere all'Amministrazione Centrale ed alla Struttura ospitante gli importi determinati secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 6 della presente Convenzione;
- b. non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale e/o commerciale della Struttura ospitante;
- c. osservare le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- d. provvedere a idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- e. garantire idonea copertura assicurativa per incendio, furto e danneggiamento di beni di proprietà dell'Università;
- f. fornire idonea identificazione dei soggetti che utilizzano le postazioni telematiche messe a disposizione dalla Struttura ospitante, ai sensi del DM 16/08/2005;
- g. garantire il corretto impiego delle apparecchiature informatiche nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);
- h. attenersi, per quanto concerne l'accesso alla Struttura ospitante da parte del personale della Società, alle disposizioni ed agli orari previsti dalla Struttura ospitante, salvo specifica autorizzazione in orari diversi da parte del responsabile della Struttura stessa;
- i. asportare, alla scadenza, ovvero in caso di scadenza anticipata della presente Convenzione, eventuali materiali, beni e strumentazioni di proprietà della stessa, a proprie spese e senza arrecare danno alla Struttura ospitante.

Art. 5 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. L'uso non esclusivo degli spazi e/o delle attrezzature di cui all'**allegato n.1**, così come concordato ex art. 3 lett. a) della presente convenzione, è a titolo oneroso.

2. Importi che la società deve corrispondere all'Amministrazione Centrale

Il rimborso da parte della società delle spese sostenute dall'Amministrazione per pulizia, acqua, energia elettrica, servizio energia, manutenzione ordinaria, affitto locali, oltre che smaltimento rifiuti speciali laddove prodotti e smaltiti a carico dell'Amministrazione stessa, avviene attraverso il pagamento di un **canone annuo forfetario a consuntivo**.

Tale canone è valutato a partire da costi annui specifici per metro quadrato omnicomprensivi (C1, C2, C3), valutati dall'Amministrazione in base a dati medi di consumo⁷ e aggiornati annualmente dalla stessa in accordo alle condizioni contrattuali correnti, distinti per destinazione d'uso.

In particolare l'Amministrazione procede annualmente alla determinazione di:

- **C1** costo specifico per metro quadrato, espresso in €/mq/anno, relativo alle spese per pulizia, acqua, energia elettrica, servizio energia, manutenzione ordinaria, affitto locali da applicarsi alla superficie occupata dalla società con destinazione assimilabile ad uso ufficio⁸;
- **C2** costo specifico per metro quadrato, espresso in €/mq/anno, relativo alle spese per pulizia, acqua, energia elettrica, servizio energia, manutenzione ordinaria, affitto locali da applicarsi alla superficie occupata dalla società e destinata ad uso laboratorio;
- **C3** costo specifico per metro quadrato, espresso in €/mq/anno, relativo alle spese per pulizia, acqua, energia elettrica, servizio energia, manutenzione ordinaria, affitto locali e smaltimento rifiuti speciali da applicarsi alla superficie occupata dalla società e destinata ad uso laboratorio nel caso in cui nello stesso si producano rifiuti speciali.

Sulla base di tali costi specifici, il canone forfetario annuale C (espresso in €/anno) è determinato, sulla base sia della superficie occupata dalla società all'interno degli immobili gestiti dall'Università degli Studi di Perugia che della destinazione d'uso della stessa, in accordo all'espressione:

$$C = C1 * m_{uff\ eff}^2 + C2 * m_{lab\ eff}^2$$

o, in alternativa, nel caso in cui si abbia produzione di rifiuti speciali:

$$C = C1 * m_{uff\ eff}^2 + C3 * m_{lab\ eff}^2$$

Dove:

$m_{uff\ eff}^2 = \%_{uff} * m_{uff}^2$ è la superficie effettiva in mq, con destinazione assimilabile ad uso ufficio, occupata dalla società, determinata moltiplicando la percentuale su base annua di sfruttamento da parte della società degli spazi occupati con tale destinazione ($\%_{uff}$) per l'estensione degli stessi (m_{uff}^2);

$m_{lab\ eff}^2 = \%_{lab} * m_{lab}^2$ è la superficie effettiva in mq, destinata ad uso laboratorio, occupata dalla società, determinata moltiplicando la percentuale su base annua di sfruttamento da parte della società degli spazi occupati destinati ad uso laboratorio ($\%_{lab}$) per l'estensione degli stessi (m_{lab}^2).

Al fine dunque di consentire la determinazione a consuntivo del canone annuo forfetario, il responsabile della Struttura ospitante e il legale rappresentante della società concordano i dati riportati negli allegati n. 1 e 2 facenti parte integrante della presente convenzione ⁹.

La Ripartizione Tecnica dovrà comunicare annualmente all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale i valori dei costi specifici C1, C2, C3 e del canone forfetario annuale C, entro il 28 febbraio di ogni anno e la società accetta sin d'ora tali determinazioni.

⁷ L. Barelli, G. Bidini, *Development of an energetic diagnosis method for the buildings: example of the Perugia University*, Energy and Buildings 36 (2004) pp. 81 – 87, Elsevier.

⁸ Si intendono con tale denominazione gli spazi destinati a laboratori in cui si faccia utilizzo esclusivamente di attrezzature informatiche, quindi con assorbimenti elettrici in relazione alle apparecchiature presenti analoghi a quelli di un ufficio.

⁹ L'Ufficio competente della Ripartizione Tecnica è a disposizione per il rilascio delle informazioni tecniche di cui sopra e della eventuale documentazione a supporto.

3. Importo che la società deve corrispondere alla struttura ospitante

L'importo che la società deve corrispondere alla Struttura ospitante a fronte dell'utilizzo delle attrezzature è determinato nella percentuale (pari a quella di utilizzo delle attrezzature) calcolata sul 100% del valore della quota di ammortamento annua del bene utilizzato. Se le attrezzature sono già state completamente ammortizzate, l'importo che la società deve corrispondere alla Struttura ospitante a fronte dell'utilizzo delle stesse è determinato nella percentuale (pari a quella di utilizzo delle attrezzature) calcolata sull'80% del valore dell'ultima rata di ammortamento, aggiornata con indice di rivalutazione ISTAT.

L'importo da corrispondere per l'utilizzo delle attrezzature di cui all'allegato n. 1 è pertanto pari ad un totale di € _____ **oltre IVA** come si evince dall'allegato n. 2.

4. L'Amministrazione centrale si riserva il diritto, per tutta la durata della presente Convenzione, di poter effettuare delle ispezioni presso le Strutture interessate, al fine di verificare il corretto utilizzo delle stesse, coerentemente con quanto dichiarato negli Allegati.

Art. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il responsabile della Struttura ospitante deve provvedere a trasmettere all'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, copia della Convenzione interamente compilata in ogni sua parte e della delibera di approvazione della stessa da parte del Consiglio della Struttura ospitante.

L'Ufficio interessato provvede a trasmettere copia della Convenzione medesima alla Ripartizione Tecnica per il calcolo del canone annuo a consuntivo, secondo quanto disposto dal precedente art 5, comma 2.

2. Conseguentemente, entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale provvede ad inoltrare alla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie apposita richiesta di emissione di fattura nei confronti della Società per il versamento del canone annuo a consuntivo dovuto.

3. Il calcolo del canone dovuto in riferimento al primo e all'ultimo anno solare di vigenza della presente Convenzione, è effettuato in modo proporzionale al periodo di effettiva validità della stessa nell'anno di riferimento.

4. L'Amministrazione si riserva di fatturare eventualmente a conguaglio, successivamente alla scadenza della presente Convenzione, gli eventuali oneri o costi aggiuntivi.

5. Il canone conteggiato su base annuale ed a consuntivo, è versato all'Amministrazione Centrale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

6. L'importo che la società deve corrispondere alla Struttura ospitante a fronte dell'utilizzo delle attrezzature, di cui all'art. 5, comma 3, è versato alla Struttura stessa con le medesime modalità di cui al comma che precede.

ART. 7 – OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a porre in essere tutte le misure idonee ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e dalle disposizioni del Regolamento dell'Università degli Studi di Perugia per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. In particolare, la Società, sulla base delle attività da svolgere e delle proprie strumentazioni in uso, si impegna ad effettuare la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 8 – DURATA

1. La presente Convenzione avrà durata pari a tre anni a decorrere dal/...../..... [per le costituenti Società, dovrà essere indicata la data di costituzione della società; per le società costituite da meno di cinque anni, dovrà essere indicata la data della delibera del Consiglio di Amministrazione citata in premessa].

2. La durata della presente Convenzione potrà essere prorogata, previo il rilascio della conferma di autorizzazione, nei termini e limiti temporali di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12 del vigente Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin-off, e previa approvazione da parte del Consiglio della Struttura ospitante.

Art. 9 – RECESSO UNILATERALE

1. L'Università e la Società possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Struttura ospitante è responsabile del trattamento dei dati personali inerenti le proprie attività istituzionali, la cui titolarità compete all'Ateneo, così come la Società è titolare esclusivo del trattamento dei dati personali inerenti le attività dello spin-off, con conseguente obbligo a carico di entrambe le parti del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

Art. 12 – SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte richiedente.
Le spese di bollo sono a carico della Società.

Art. 13 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione e/o esecuzione, e/o interpretazione della presente Convenzione tra i soggetti sottoscrittori saranno devolute alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Perugia.

Perugia,

Il Responsabile della struttura ospitante

Il Legale rappresentante della Società

APPROVAZIONE SPECIFICA

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. i contraenti approvano specificatamente quanto previsto negli artt. 5, 9 e 13 della presente Convenzione.

Perugia,

Il Responsabile della struttura ospitante

Il Legale rappresentante della Società

Elenco Locali e Attrezzature

Elenco Locali:

Divisione funzionale (Dipartimento/Facoltà o Struttura di Raccordo/Centro ecc.)	
Unità funzionale (sezione, laboratorio, ecc.)	
Sede – Comune	
Edificio	
Denominazione edificio	
Piano – vano	
Destinazione d'uso (laboratorio/laboratorio assimilabile ad ufficio)	
Superficie totale (mq) occupata dalla società m_{tot}^2	
Superficie (mq), con destinazione laboratorio assimilabile ad uso ufficio, occupata dalla società m_{uff}^2	
Superficie (mq), destinata ad uso laboratorio, occupata dalla società m_{lab}^2	
Percentuale su base annua di sfruttamento da parte della società degli spazi occupati con destinazione laboratorio assimilabile ad uso ufficio $\%_{uff}$	
Percentuale su base annua di sfruttamento da parte della società degli spazi occupati destinati ad uso laboratorio $\%_{lab}$	
Produzione rifiuti speciali (indicare SI o NO)	

Elenco Attrezzature:

Attrezzature utilizzate	Percentuale su base annua di utilizzo da parte della società delle singole attrezzature

ALLEGATO n. 2**Tabelle per il calcolo degli importi da corrispondere per l'uso di spazi/attrezzature:****CANONE ANNUO FORFETTARIO A CONSUNTIVO PER USO SPAZI:**

Corrispettivo annuo a m² (fornito dalla Ripartizione Tecnica annualmente)	Sup. totale effettiva utilizzata	Importo dovuto
<i>Es. € 45,00 mq/anno*</i>	<i>(Es. 4 mq)</i>	€ 180,00

*il corrispettivo è rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT

IMPORTO DA CORRISPONDERE PER USO ATTREZZATURE:

Quantità	Categoria (PC, tipo di macchinario...)	Descrizione del bene (marca, modello, tipo, matricola)	Inventario (struttura/numero/ anno)	Collocazione	Valore del bene (Iva compresa) (*)	Percentuale di utilizzo annuo del bene concordata con il responsabile della struttura (compresa tra il 10% e il 50%)	Percentuale di rimborso dovuta (**)	Importo dovuto
<i>Es. 1</i>	<i>PC</i>	<i>DELL</i>	<i>Ripartizione X n° xxxxxx anno 2004</i>	<i>Laboratorio di informatica del dip...</i>	<i>€ 1.000,00</i>	<i>10%</i>	<i>80%</i>	<i>€ 80,00</i>
<i>1</i>	<i>Macchinario XX</i>	<i>XND</i>	<i>Ripartizione X n° xxxxxx anno 2008</i>	<i>Laboratorio...</i>	<i>€ 3.000,00</i>	<i>30%</i>	<i>100%</i>	<i>€ 900,00</i>
TOTALE DOVUTO								€ 980,00

(*) Si farà riferimento al valore della quota di ammortamento annuo del bene (es. bene di valore di € 5.000,00 da ammortizzare in cinque anni, la quota annua di ammortamento dell'anno di riferimento è € 1.000,00, si inserirà nel campo "€ 1.000,00").

Qualora il bene fosse già completamente ammortizzato dovrà essere inserita l'ultima rata di ammortamento aggiornata con indice di rivalutazione ISTAT.

(**) Se il bene non è ancora stato completamente ammortizzato si inserirà l'intero valore della rata di ammortamento (100%) relativa all'anno di riferimento, se il bene è già stato completamente ammortizzato si inserirà l'80%.

**Elenco del personale della Società operante per conto della stessa che avrà
accesso alla Struttura ospitante**

Cognome e nome	Qualifica	Ruolo all'interno dello Spin off	Luogo e data di nascita	C.F.

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA DI MARCHIO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA con sede in Perugia, Piazza dell'Università 1 (C.F. e P. IVA 00448820548), nella persona del legale rappresentante Magnifico Rettore *pro tempore*, nato a (....) il .../.../..... e domiciliato in Perugia, Piazza dell'Università 1 (d'ora in avanti indicata anche come "la Concedente")

E

..... s.r.l. con sede in
(C.F. e P. IVA), nella persona del legale rappresentante *pro tempore* nato a il e domiciliato in (d'ora in avanti indicata anche come "la Licenziataria")

(d'ora in avanti congiuntamente indicate anche come "le Parti")

PREMESSO CHE

1. l'Università degli Studi di Perugia ha emanato con DR n..... del il nuovo "Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin off" volto a favorire la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, denominati appunto "spin-off", aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi;
2. l'Università degli Studi di Perugia è titolare esclusiva del marchio figurativo denominato "A.D. 1308 UNIPG UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA STUDIUM GENERALE CIVITATIS PERUSII A.D. MCCCVIII", riprodotto e/o descritto nell'Allegato "A" e depositato il 25/08/2020, al n. 302020000071023, per contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 16, 18, 25, 35, 41, 42, della Classificazione Internazionale di Nizza (d'ora in avanti indicato anche come "il Marchio");
3. il Marchio gode di grande reputazione a livello italiano ed internazionale ed è prioritario per la Concedente garantire che la sua immagine e notorietà non subiscano pregiudizi nel tempo;
4. il Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo, in data 29/06/2006 ha deliberato che "*l'uso del Marchio dell'Ateneo di Perugia da parte delle società spin-off è consentito purché in calce al simbolo sia riportata la seguente dicitura: <<Il marchio dell'Università degli Studi di Perugia testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società spin-off; pertanto, quanto contrassegnato con il logo non è direttamente ascrivibile all'Università stessa>>*";
5. in conformità al "Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin-off" il Prof./Dott. ha presentato, in data, proposta di istituzione di uno spin off Universitario, che vede coinvolti come partner (qualora presenti)

6. il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in data, ha approvato il progetto in questione, deliberando, tra l'altro, a favore della ~~costituenda~~ società spin-off, la concessione d'uso non esclusivo del marchio dell'Università degli Studi di Perugia;
7. in data, si è costituita tra l'Università degli Studi di Perugia e, la società, avente il seguente oggetto sociale:

* * *

Considerato che quanto premesso, unitamente agli allegati, è parte integrante del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Concedente concede alla Licenziataria, che accetta, licenza non esclusiva per l'uso, in Italia e all'estero, del Marchio.

Art. 2 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Licenziataria riconosce che il Marchio è di proprietà piena, sola ed esclusiva della Concedente.
2. La Concedente conserva il diritto di utilizzare il Marchio per qualunque uso e finalità, potendo esercitare, tra l'altro, la facoltà di concedere liberamente l'utilizzo anche ad altri soggetti ivi incluse altre società spin-off.
3. La licenza non comprende l'uso di eventuali nuovi segni distintivi adottati e/o protetti dalla Concedente in derivazione dal Marchio oggetto dell'attribuzione.
4. La Licenziataria non è autorizzata a cedere a terzi, né a sub-cedere, l'uso del Marchio stesso.
5. La Concedente si impegna a fornire alla Licenziataria tutta la documentazione in suo possesso necessaria all'uso e alla riproduzione grafica del Marchio.
6. La Licenziataria si obbliga a fare uso del Marchio al fine esclusivo di rappresentare il rapporto di "derivazione universitaria" della società. L'utilizzo del Marchio, quindi, è consentito nei limiti in cui esso serva all'identificazione dell'origine e della natura dell'impresa, tanto che alla Licenziataria è fatto obbligo di riportare sempre in calce al simbolo la seguente dicitura: **"Il marchio dell'Università degli Studi di Perugia testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società spin-off, pertanto, quanto contrassegnato con il logo non è direttamente ascrivibile all'Università stessa"**.
7. In nessun caso la Licenziataria potrà utilizzare il Marchio per attività direttamente o indirettamente in concorrenza con quelle svolte a titolo principale dalla Concedente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- formazione
 - ricerca
 - rilascio di certificazioni
 - ...
8. La Licenziataria si impegna, altresì, a garantire ed a tenere indenne la Concedente da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo improprio del Marchio da parte della Licenziataria stessa.
 9. L'impiego del Marchio da parte della Licenziataria non dovrà recare pregiudizio e/o turbativa all'immagine della Concedente. A tal fine, verrà sempre consentito alla Concedente, secondo tempi e modalità stabiliti da quest'ultima, ed anche dopo la scadenza del contratto, di esercitare un controllo qualitativo e quantitativo circa l'utilizzo del Marchio da parte della Licenziataria.
 10. La Licenziataria non ha facoltà di depositare né in Italia né all'estero il Marchio in oggetto o sue possibili derivazioni né di ampliarne le categorie merceologiche di protezione.
 11. L'inosservanza delle disposizioni contenute in tale articolo costituisce grave ed importante inadempimento ai fini della clausola risolutiva espressa descritta più avanti.

Art. 3 – LICENZA GRATUITA

1. La licenza per l'utilizzo del Marchio è conferita a titolo gratuito per il solo periodo di Durata del presente contratto, come stabilito al successivo art. 4.

Art. 4 - DURATA

1. Il presente contratto avrà durata pari a tre anni a decorrere dal/...../..... [per le costituenti Società, dovrà essere indicata la data di costituzione della società; per le società costituite da meno di cinque anni, dovrà essere indicata la data della delibera del Consiglio di Amministrazione citata in premessa] e non potrà essere prorogata.
2. In caso di proroga del periodo di incubazione di cui all'art. 12 del Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin off, decorso il primo triennio di licenza gratuita, il Marchio, associato alla espressa dicitura aggiuntiva "*Società nata come spin off*", potrà essere utilizzato dalla Licenziataria solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne normi l'utilizzo e gli oneri a carico della società, da corrispondere alla Concedente, secondo un canone annuo calcolato sulla base di aliquote regressive, da applicarsi al fatturato indicato dalla Licenziataria nel bilancio di esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della riscossione (come da tabella sotto indicata):

FASCIA	Valore fatturato	Percentuale per il calcolo del canone annuo
I	> 5.000.000,00 €	€ 10.500,00 + 0,15% sulla quota eccedente 5.000.000,00

II	> 1.000.000,00 € e < o = 5.000.000,00	€ 2.500,00 + 0,20% sulla quota eccedente 1.000.000,00
III	< o = 1.000.000,00 €	0,25%

Art. 5 – AZIONI A DIFESA DEL MARCHIO

1. La Licenziataria si impegna sin d'ora a segnalare immediatamente alla Concedente qualsiasi fatto o atto di terzi che possa costituire violazione reale o potenziale dei diritti sul Marchio, riferendo ogni contestazione, reclamo o diffida in merito all'uso del Marchio, come pure qualsiasi contraffazione di cui sia venuta a conoscenza, adottando a proprie spese e in accordo con la Concedente tutte le necessarie misure a tutela del segno distintivo.
2. Nel caso in cui la validità o la titolarità del Marchio fossero oggetto di contestazione da parte di terzi, la Concedente provvederà direttamente ed a proprie spese al procedimento di difesa, ferma la possibilità per la Licenziataria di assumere - direttamente ed a proprie spese - le iniziative giudiziarie ed extra-giudiziarie autorizzate dalla Concedente a tutela del segno distintivo.
3. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del Marchio, fermo restando la piena autonomia e discrezionalità della Concedente nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra indicato.

Art. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Concedente si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con comunicazione per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R in caso di gravi motivi. Sono considerati gravi motivi, ad esempio, l'inosservanza da parte della Licenziataria degli obblighi descritti all'art. 2 e di quelli descritti all'art. 4.
2. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1455 del Codice Civile, il contratto potrà essere risolto con effetto immediato qualora la Licenziataria venga dichiarata fallita, o sia ammessa alla procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, oppure venga a trovarsi in uno stato di manifesta insolvenza o infine si ponga o venga posta in stato di liquidazione.
3. In caso di cessazione, risoluzione e comunque alla scadenza del contratto la Licenziataria dovrà immediatamente interrompere l'utilizzo del Marchio.

Art. 7 – CLAUSOLA PENALE

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5, la Licenziataria dovrà versare alla Concedente una penale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fatto salvo il diritto di risarcimento del maggior danno che la Concedente dimostri di aver subito in dipendenza della violazione suddetta.

Art. 8 – CLAUSOLE FINALI

1. Il contratto contiene l'integrale disciplina del rapporto tra le Parti, intendendosi con esso superate tutte le eventuali pregresse intese e pattuizioni intercorse in relazione al medesimo oggetto.
2. Ogni modifica al presente contratto, per essere valida, dovrà risultare da un documento sottoscritto dalle Parti.
3. Quand'anche una qualsiasi disposizione del contratto si rivelasse nulla, le altre pattuizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, fermo restando che le Parti convengono sin d'ora l'impegno a negoziare in buona fede nuove disposizioni sostitutive valide ed efficaci.
4. L'eventuale tolleranza di una delle Parti in ordine a comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni contenute nel contratto, non potrà in alcun caso essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.
5. Tutte le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno ritenersi ricevute:
 - il giorno del loro invio, se trasmesse a mezzo fax ed e-mail (a condizione che il mittente conservi una ricevuta di conferma);
 - al momento della ricezione indicata nella relativa attestazione, se spedite a mezzo lettera raccomandata con A/R.
6. Tali comunicazioni andranno indirizzate presso i seguenti domicili eletti dalle Parti:
 - per l'Università degli Studi di Perugia, Piazza dell'Università n. 1 – 06123 Perugia;
 - per, Via
7. Ognuna delle Parti, a mezzo comunicazione scritta inviata all'altra con i mezzi di cui sopra, potrà indicare un diverso domicilio eletto. Eventuali modifiche si intenderanno opponibili solo dopo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
8. Gli oneri di registrazione e di eventuale trascrizione del presente contratto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) sono a carico della Licenziataria.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

1. Il Foro esclusivamente competente sarà quello di Perugia, salvo nel caso di questioni devolute alle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale e Intellettuale nel qual caso la competenza esclusiva sarà del Tribunale di Firenze.

Art. 10 – RINVIO

1. Per quanto sopra non espressamente previsto verrà fatto riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Art. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Perugia, .../.../.....

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	(SOCIETÀ')
Il Rettore	Il Legale Rappresentante
(Prof.)	(.....)

Ai sensi dell'art 1341 c.c. le Parti approvano specificatamente quanto previsto negli artt. 2 (obblighi delle parti), 6 (clausola risolutiva espressa), 7 (clausola penale), 9 (foro competente) del presente contratto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	(SOCIETÀ')
Il Rettore	Il Legale Rappresentante
(Prof.)	(.....)

Allegato "A"



A.D. 1308 —
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Il marchio dell'Università degli Studi di Perugia testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società spin-off; pertanto, quanto contrassegnato con il logo non è direttamente ascrivibile all'Università stessa

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA DI MARCHIO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA con sede in Perugia, Piazza dell'Università 1 (C.F. e P. IVA 00448820548), nella persona del legale rappresentante Magnifico Rettore *pro tempore*, nato a ... (....) il e domiciliato in Perugia, Piazza dell'Università 1 (d'ora in avanti indicata anche come "la Concedente")

E

..... s.r.l. con sede in
(C.F. e P. IVA), nella persona del legale rappresentante *pro tempore* nato a il e domiciliato in (d'ora in avanti indicata anche come "la Licenziataria")

(d'ora in avanti congiuntamente indicate anche come "le Parti")

PREMESSO CHE

1. L'Università degli Studi di Perugia ha emanato con DR n..... del il nuovo "Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin off" volto a favorire la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, denominati appunto "spin-off", aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi;
2. L'Università degli Studi di Perugia è titolare esclusiva del marchio d'impresa figurativo denominato "Spin-off dell'Università degli Studi di Perugia", descritto nell'allegato "A" e depositato il 22 ottobre 2004 presso la C.C.I.A.A. di Perugia – Ufficio Brevetti e Marchi – al n. PG 2004 C 0113 – cod. 54, per contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 9, 16, 18, 25, 41, 42 della classificazione internazionale dei marchi di fabbrica, commercio e servizio (d'ora in avanti indicato anche come "il Marchio");
3. il Marchio gode di grande reputazione a livello italiano ed internazionale ed è prioritario per la Concedente garantire che la sua immagine e notorietà non subiscano pregiudizi nel tempo;
4. l'uso del Marchio "Spin-off dell'Università degli Studi di Perugia" testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società spin-off, pertanto quanto contrassegnato con il logo non è direttamente ascrivibile all'Università stessa;
5. in conformità al "Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin-off" il Prof./Dott. ha presentato, in data, proposta di istituzione di uno spin off Accademico, che vede coinvolti come partner (qualora presenti)
6. il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in data, ha approvato il progetto in questione, deliberando, tra l'altro, a favore della [costituenda] società spin-off, la concessione d'uso non esclusivo del marchio Spin off dell'Università degli Studi di Perugia;

7. in data, si è costituita tra la società, avente il seguente oggetto sociale:

* * *

Considerato che quanto premesso, unitamente agli allegati, è parte integrante del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Concedente concede alla Licenziataria, che accetta, licenza non esclusiva per l'uso, in Italia e all'estero, del Marchio.

Art. 2 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Licenziataria riconosce che il Marchio è di proprietà piena, sola ed esclusiva della Concedente.
2. La Concedente conserva il diritto di utilizzare il Marchio per qualunque uso e finalità, potendo esercitare, tra l'altro, la facoltà di concedere liberamente l'utilizzo anche ad altri soggetti ivi incluse altre società spin-off.
3. La licenza non comprende l'uso di eventuali nuovi segni distintivi adottati e/o protetti dalla Concedente in derivazione dal Marchio oggetto dell'attribuzione.
4. La Licenziataria non è autorizzata a cedere a terzi, né a sub-cedere, l'uso del Marchio stesso.
5. La Concedente si impegna a fornire alla Licenziataria tutta la documentazione in suo possesso necessaria all'uso e alla riproduzione grafica del Marchio.
6. La Licenziataria si obbliga a fare uso del Marchio al fine esclusivo di rappresentare il rapporto di "derivazione universitaria" della società. L'utilizzo del Marchio, quindi, è consentito nei limiti in cui esso serva all'identificazione dell'origine e della natura dell'impresa.
7. In nessun caso la Licenziataria potrà utilizzare il Marchio per attività direttamente o indirettamente in concorrenza con quelle svolte a titolo principale dalla Concedente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - formazione
 - ricerca
 - rilascio di certificazioni
 - ...
8. La Licenziataria si impegna, altresì, a garantire ed a tenere indenne la Concedente da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo improprio del Marchio da parte della Licenziataria stessa.

9. L'impiego del Marchio da parte della Licenziataria non dovrà recare pregiudizio e/o turbativa all'immagine della Concedente. A tal fine, verrà sempre consentito alla Concedente, secondo tempi e modalità stabiliti da quest'ultima, ed anche dopo la scadenza del contratto, di esercitare un controllo qualitativo e quantitativo circa l'utilizzo del Marchio da parte della Licenziataria.
10. La Licenziataria non ha facoltà di depositare né in Italia né all'estero il Marchio in oggetto o sue possibili derivazioni né di ampliarne le categorie merceologiche di protezione.
11. L'inosservanza delle disposizioni contenute in tale articolo costituisce grave ed importante inadempimento ai fini della clausola risolutiva espressa descritta più avanti.

Art. 3 – LICENZA GRATUITA

1. La licenza per l'utilizzo del Marchio è conferita a titolo gratuito per il solo periodo di Durata del presente contratto, come stabilito al successivo art. 4.

Art. 4 - DURATA

1. Il presente contratto avrà durata pari a tre anni a decorrere dal/...../..... *[per le costituenti Società, dovrà essere indicata la data di costituzione della società; per le società costituite da meno di cinque anni, dovrà essere indicata la data della delibera del Consiglio di Amministrazione citata in premessa]* e non potrà essere prorogata.
2. In caso di proroga del periodo di incubazione di cui all'art. 12 del Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin off, decorso il primo triennio di licenza gratuita, il Marchio, associato alla espressa dicitura aggiuntiva "*Società nata come spin off*", potrà essere utilizzato dalla Licenziataria solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne normi l'utilizzo e gli oneri a carico della società, da corrispondere alla Concedente, secondo un canone annuo calcolato sulla base di aliquote regressive, da applicarsi al fatturato indicato dalla Licenziataria nel bilancio di esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della riscossione (come da tabella sotto indicata):

FASCIA	Valore fatturato	Percentuale per il calcolo del canone annuo
I	> 5.000.000,00 €	€ 10.500,00 + 0,15% sulla quota eccedente 5.000.000,00
II	> 1.000.000,00 € e < o = 5.000.000,00	€ 2.500,00 + 0,20% sulla quota eccedente 1.000.000,00
III	< o = 1.000.000,00 €	0,25%

Art. 5 – AZIONI A DIFESA DEL MARCHIO

1. La Licenziataria si impegna sin d'ora a segnalare immediatamente alla Concedente qualsiasi fatto o atto di terzi che possa costituire violazione reale o potenziale dei diritti sul Marchio, riferendo ogni contestazione, reclamo o diffida in merito all'uso del Marchio, come pure qualsiasi contraffazione di cui sia venuta a conoscenza, adottando a proprie spese e in accordo con la Concedente tutte le necessarie misure a tutela del segno distintivo.
2. Nel caso in cui la validità o la titolarità del Marchio fossero oggetto di contestazione da parte di terzi, la Concedente provvederà direttamente ed a proprie spese al procedimento di difesa, ferma la possibilità per la Licenziataria di assumere - direttamente ed a proprie spese - le iniziative giudiziarie ed extra-giudiziarie autorizzate dalla Concedente a tutela del segno distintivo.
3. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del Marchio, fermo restando la piena autonomia e discrezionalità della Concedente nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra indicato.

Art. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Concedente si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con comunicazione per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R in caso di gravi motivi. Sono considerati ad esempio gravi motivi l'inosservanza da parte della Licenziataria degli obblighi descritti all'art. 2 e di quelli descritti all'art. 4.
2. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1455 del Codice Civile, il contratto potrà essere risolto con effetto immediato qualora la Licenziataria venga dichiarata fallita, o sia ammessa alla procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, oppure venga a trovarsi in uno stato di manifesta insolvenza o infine si ponga o venga posta in stato di liquidazione.
3. In caso di cessazione, risoluzione e comunque alla scadenza del contratto la Licenziataria dovrà immediatamente interrompere l'utilizzo del Marchio.

Art. 7 – CLAUSOLA PENALE

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5, la Licenziataria dovrà versare alla Concedente una penale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fatto salvo il diritto di risarcimento del maggior danno che la Concedente dimostri di aver subito in dipendenza della violazione suddetta.

Art. 8 – CLAUSOLE FINALI

1. Il contratto contiene l'integrale disciplina del rapporto tra le Parti, intendendosi con esso superate tutte le eventuali pregresse intese e pattuizioni intercorse in relazione al medesimo oggetto.
2. Ogni modifica al presente contratto, per essere valida, dovrà risultare da un documento sottoscritto dalle Parti.

3. Quand'anche una qualsiasi disposizione del contratto si rivelasse nulla, le altre pattuizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, fermo restando che le Parti convengono sin d'ora l'impegno a negoziare in buona fede nuove disposizioni sostitutive valide ed efficaci.
4. L'eventuale tolleranza di una delle Parti in ordine a comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni contenute nel contratto, non potrà in alcun caso essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.
5. Tutte le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno ritenersi ricevute:
 - il giorno del loro invio, se trasmesse a mezzo fax ed e-mail (a condizione che il mittente conservi una ricevuta di conferma);
 - al momento della ricezione indicata nella relativa attestazione, se spedite a mezzo lettera raccomandata con A/R.
6. Tali comunicazioni andranno indirizzate presso i seguenti domicili eletti dalle Parti:
 - per l'Università degli Studi di Perugia, Piazza dell'Università n. 1 – 06123 Perugia;
 - per, Via - PEC
7. Ognuna delle Parti, a mezzo comunicazione scritta inviata all'altra con i mezzi di cui sopra, potrà indicare un diverso domicilio eletto. Eventuali modifiche si intenderanno opponibili solo dopo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
8. Gli oneri di registrazione e di eventuale trascrizione del presente contratto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) sono a carico della Licenziataria.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione e/o interpretazione del presente atto negoziale sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Art. 10 – RINVIO

1. Per quanto sopra non espressamente previsto verrà fatto riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Art. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

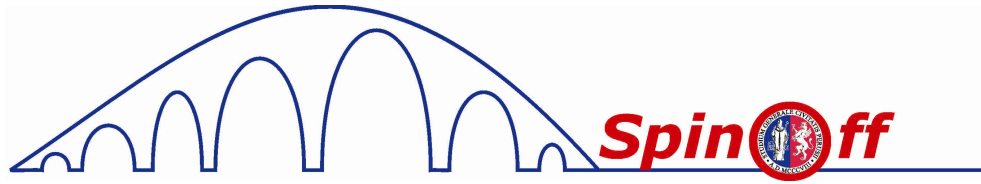
Perugia, .../.../.....

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	(SOCIETÀ')
Il Rettore	Il Legale Rappresentante
(Prof.)	(.....)

Ai sensi dell'art 1341 c.c. le Parti approvano specificatamente quanto previsto negli artt. 2 (obblighi delle parti), 6 (clausola risolutiva espressa), 7 (clausola penale), 9 (foro competente) del presente contratto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	(SOCIETÀ')
Il Rettore	Il Legale Rappresentante
(Prof.)	(.....)

Allegato "A"



Allegato 5 al Nuovo Regolamento Spin off

(SU CARTA INTESTATA SOCIETA')

RELAZIONE ANNUALE 201__
RAGIONE SOCIALE
ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE L'ESERCIZIO IN OGGETTO (max 1500 parole)
INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI
1. Fatturato (K€): 2. Utile lordo (K€): 3. N° di dipendenti*:
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

*per dipendente si intende il personale assunto con contratto subordinato o para-subordinato dalla società

Perugia, __/__/20__

Timbro e firma legale rappresentante